



## DISCIPLINARE

**Affidamento del servizio di trasporto scolastico di alunni con disabilità che frequentano le istituzioni scolastiche locali per il periodo 7 gennaio 2013 – 7 giugno 2013.**

**CIG: 4671336C67 CUP: J41F12000070004**

### **Art.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente disciplinare regola lo svolgimento del servizio di trasporto in favore di alunni diversamente abili non deambulanti, nell'ambito del Comune di Caivano, della Provincia di Napoli e del Capoluogo Campano per il periodo 7 gennaio 2013 – 7 giugno 2013 ed il conseguente rapporto che si instaura fra le Organizzazioni di Volontariato che intendono convenzionarsi per lo svolgimento delle attività stesse e il Comune di Caivano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. 23 ottobre 2003, n.11, e successive modifiche e integrazioni, e del più generale quadro normativo vigente, l'attività convenzionata promuove e realizza, mediante autonome iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

### **Art. 2 – DESTINATARI**

Le attività di trasporto oggetto del presente Disciplinare sono le seguenti:

- 1) trasporto singolo o collettivo in andata e ritorno di alunni diversamente abili dalla propria abitazione alle scuole medie, superiori e/o di formazione professionale, o ai luoghi previsti dai progetti per inserimenti socio terapeutici;
- 2) ogni altro trasporto che si rendesse necessario, autorizzato preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

E' fatta salva la facoltà di richiedere alle Associazioni di Volontariato convenzionate, ulteriori prestazioni di tipologia analoga a quelle oggetto del presente avviso pubblico, in relazione all'organizzazione di nuove iniziative attivate dall'Amministrazione Comunale. Ognuna di tali eventualità sarà oggetto di coprogettazione tra le parti firmatarie che si impegnano, in solido fra loro, a garantire lo stesso spirito di collaborazione, nei limiti delle possibilità di ciascuna. Il territorio di riferimento per i trasporti di cui ai punti 1) e 2) è il Comune di Caivano, la Provincia di Napoli e il Capoluogo Campano.

### **ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale con ciascuna Organizzazione di Volontariato, le modalità con le quali tale collaborazione si instaura e i rapporti economici e giuridici fra le parti, sono disciplinati dalle seguenti norme:

- L. n. 266 dell'11/08/1991 "Legge quadro sul volontariato";
- Legge Regionale della Campania 23 ottobre 2003, n.11;
- D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

- L. n. 328 del 08/01/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

#### **Art. 4 – AVVISO PUBBLICO**

Il Comune di Caivano emette pubblico avviso con il quale invita tutte le Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 266/91 interessate, ed in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 5, a presentare domanda di convenzionamento.

Le domande, redatte su apposito modulo, devono essere indirizzate al Dirigente del V Settore, inoltrandole al Protocollo Generale del Comune di Caivano.

Le domande verranno esaminate da una Commissione composta dal Dirigente del V Settore o suo delegato, personale amministrativo e personale tecnico, al fine di verificarne la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti richiesti. Saranno infine valutati i vari progetti per l'organizzazione delle Attività di Trasporto Scolastico.

I soggetti convenzionati dovranno individuare una organizzazione che svolga le funzioni di capofila (comunicando un referente tecnico) per lo smistamento delle attività di trasporto e per la tenuta dei rapporti (anche economici) al momento del convenzionamento.

L'Amministrazione erogherà il corrispettivo pattuito per la gestione delle attività all'Associazione capofila, che si assumerà l'onere di ripartire il rimborso tra gli altri soggetti in modo proporzionale alle prestazioni svolte e alle spese sostenute.

L'Amministrazione vigilerà sul corretto svolgimento di tali operazioni.

Il compito di capofila potrà essere svolto dalla stessa Associazione per tutta la durata della Convenzione o a turno, con cadenza da concordare, tra le varie Associazioni convenzionate.

#### **Art. 5 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE**

Possono richiedere il convenzionamento per le attività oggetto del presente disciplinare le Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 266/91, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte da almeno sei mesi all'Albo Regionale di cui all'art. 43 della L.R. 23 ottobre 2003, n.11, e non avere procedure di cancellazione in corso;
- aver maturato esperienza pluriennale nel settore specifico con Enti ed aziende pubbliche, e comunque in maniera continuativa nell'ultimo triennio;
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;
- essere in possesso di mezzi idonei, omologati al trasporto di diversamente abili deambulanti e non, coperti da adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile compresi tutti i terzi trasportati, secondo la normativa vigente in materia;
- impegno a costituire una sede operativa, nell'ambito territoriale del Comune di Caivano entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;
- rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente;
- garanzia di presenza degli stessi operatori tale da assicurare un adeguato svolgimento delle attività.

Nella domanda di convenzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione stessa nelle forme di legge, oltre al possesso dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato:

- il numero degli automezzi, omologati al trasporto di diversamente abili deambulanti e non, che l'Organizzazione intende mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività; il numero dei soci volontari e dei lavoratori dipendenti che l'Organizzazione intende mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività;
- descrizione delle prestazioni identiche a quelle di cui al presente disciplinare prestate nell'ultimo triennio per conto di Enti e Aziende pubbliche;
- definizione di un progetto organizzativo degli interventi dal quale emergano gli standard qualitativi e di efficienza delle attività e la capacità di coniugare gli aspetti tecnici con quelli relazionali e

solidaristici.

L'Organizzazione di Volontariato si impegna comunque, con le attrezzature tecniche e i mezzi in suo possesso, a garantire la continuità e regolarità delle prestazioni.

## **ART. 6 - CONVENZIONE**

Il Comune di Caivano provvede alla stipula della Convenzione, in rapporto alle proprie necessità e alle attività offerte dalle Organizzazioni che hanno fatto richiesta di convenzionamento, tenendo conto dei requisiti e dei criteri previsti dalla vigente normativa.

La Convenzione avrà la durata di mesi 5 (cinque) a decorrere dal 07 gennaio 2013.

## **ART. 7- GARANZIA DI CONTINUITA' DELLE ATTIVITA'**

Alla scadenza della convenzione l'Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle attività, sino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

## **ART. 8 – DOTAZIONE**

Al momento della stipula della Convenzione, le Organizzazioni di Volontariato sono tenute a fornire i seguenti documenti:

- elenco dettagliato degli automezzi messi a disposizione (tipo, targa, anno di immatricolazione, estremi della polizza assicurativa);
- elenco dettagliato delle unità di personale dipendente impiegato, con relative qualifiche e modalità di impiego;
- numero dei soci volontari impiegati nelle attività;
- indicazione nominativa del/i responsabile/i dell'attività oggetto della convenzione.

Gli stessi andranno a costituire allegati parte integrante della convenzione medesima. Le Organizzazioni di Volontariato sono tenute a dare immediata comunicazione di ogni e qualsiasi variazione degli elementi suddetti.

La dotazione minima da impiegare su ciascun automezzo deve essere di almeno due unità: un autista, munito di specifica autorizzazione alla guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi, ed un accompagnatore, salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati per i quali l'accompagnatore non è richiesto.

E' ammessa inoltre la presenza sull'automezzo di operatori delle strutture e/o familiari dell'utente, qualora la gravità della menomazione o inabilità del soggetto lo renda necessario. Tale presenza deve essere in ogni caso autorizzata dal Comune di Caivano.

## **ART. 9 – OBBLIGHI CONTRATTUALI E PREVIDENZIALI**

Le Organizzazioni di Volontariato convenzionate devono essere in regola con tutte le leggi e le disposizioni inerenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale e/o integrativo di lavoro nei confronti del personale dipendente.

Devono inoltre essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari, nonché con le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **Art. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI**

Il cittadino che necessita di usufruire del trasporto scolastico deve presentare domanda redatta su apposito modello inoltrato al Dirigente del V Settore tramite l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Caivano. L'attivazione del trasporto deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Pubblica Istruzione in

relazione alla sussistenza dei requisiti per poter aver accesso alla prestazione ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti o su progetto personalizzato del Servizio Sociale Professionale.

Accertata la titolarità del richiedente, l'Amministrazione Comunale ne dà comunicazione all'Associazione capofila che provvede ad assegnare la prestazione, tenendo conto della residenza del cittadino e dell'ubicazione del luogo in cui richiede di essere trasportato, della disponibilità di mezzi dell'Organizzazione di Volontariato e della composizione dei gruppi collettivi al fine di una razionalizzazione organizzativa e dei relativi costi.

Le attività, pertanto, dovranno essere smistate tra le Associazioni in maniera omogenea, senza penalizzare nessuna delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, nel rispetto del criterio di economicità e del principio di imparzialità.

Nella comunicazione di attivazione della prestazione dovrà essere precisata la natura e la durata dell'intervento.

#### **Art. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO.**

Il Comune di Caivano riconosce alle Organizzazioni convenzionate, per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività in regime convenzionale, per il periodo in oggetto, un budget di € 30.000,00, riferito al trasporto di n° 22 alunni diversamente abili con minorazioni psichiche, e di n° 11 alunni diversamente abili non autonomi, per una media mensile di n° 33 utenti trasportati.

Il Comune di Caivano riconoscerà alle organizzazioni di volontariato convenzionate la somma di €150,00 mensili per ogni alunno disabile con minorazioni psichiche trasportato, e €200,00 mensili per ogni alunno disabile non autonomo trasportato.

Il corrispettivo sarà erogato mensilmente dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute per la gestione delle attività (spese di carburante, assicurazione - manutenzione ammortamento – acquisto mezzi, assicurazione volontari, costo personale dipendente adibito alle attività, spese telefoniche, affitto locali etc.) nonché del numero dei trasporti e dei corrispondenti chilometri effettuati, unitamente ad una relazione sull'attività svolta.

#### **Art. 12 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' – trasporti collettivi**

Le Organizzazioni di Volontariato svolgono le attività in piena autonomia organizzativa e gestionale, ma comunque in uno spirito di collaborazione e di razionalizzazione dei costi e dei tempi impiegati, nel rispetto degli utenti, tenuto conto anche delle loro particolari esigenze e peculiarità.

I trasporti collettivi vengono organizzati, nel modo più omogeneo e razionale possibile, tenuto conto della combinazione dei seguenti elementi:

- 1) residenza degli utenti;
- 2) orari di entrata e di uscita dai luoghi di destinazione;
- 3) luoghi di destinazione finale.

#### **Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' – trasporti singoli**

I trasporti singoli potranno essere attivati, previa autorizzazione del Comune di Caivano, solo nei seguenti casi:

- trasporti occasionali ed eccezionali di soggetti privi di assistenza familiare ed in condizioni economiche disagiate;
- trasporti di alunni presso scuole medie, scuole superiori, centri di formazione, luoghi previsti per inserimenti socio terapeutici, solo nel caso in cui, per documentate e motivate ragioni logistiche ed organizzative, non sia possibile inserirle in un gruppo (esempio orari di entrata e di uscita inconciliabili con gli altri, luogo di destinazione non comune ad altri utenti ecc.).

In ogni caso il Comune di Caivano, prima di darne comunicazione all'utente, accerterà con le Organizzazioni di Volontariato che gestiscono le attività, la sua effettiva compatibilità e sostenibilità organizzativa.

## **Art. 14 – NUOVE MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZATIVE**

Il Comune di Caivano si impegna a realizzare una maggiore collaborazione con le strutture di destinazione degli utenti, allo scopo di razionalizzare le attività e migliorarne l'economicità e l'efficienza (es. conciliare i tempi di entrata e di uscita dei ragazzi, ecc...);

Le Organizzazioni di Volontariato convenzionate collaborano con il Comune di Caivano nel garantire la massima efficienza nell'organizzazione delle attività, anche mediante un monitoraggio costante sullo svolgimento delle stesse da parte degli utenti, al fine di razionalizzare le risorse e consentire l'accesso a tutti coloro che ne hanno necessità.

## **Art. 15 – CONTROLLI**

Il Comune di Caivano può effettuare controlli sulla sussistenza dei requisiti delle Organizzazioni convenzionate, nonché sulla regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari, mediante richiesta di esibizione della documentazione che attesti e comprovi quanto sopra.

## **Art. 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto alle Associazioni convenzionate di cedere o subappaltare le attività, anche parzialmente, pena la risoluzione immediata della convenzione, salvo il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni.

## **Art. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune di Caivano in caso di:

- 1) gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità delle attività, frode o grave negligenza;
- 2) mancata ottemperanza al complesso degli impegni assunti e contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contenute nella Convenzione e nel presente Disciplinare;
- 3) comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza delle disposizioni relative alle attività svolte, o lesivi dei diritti e della dignità degli utenti;
- 4) venire meno di uno dei requisiti richiesti.

Ad eccezione del verificarsi dei casi di cui al punto 4), prima di procedere alla risoluzione della convenzione, il Comune di Caivano provvede a contestare per scritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale dovranno pervenire le contro deduzioni scritte e/o dovranno essere immediatamente rimosse le cause dello stesso.

La convenzione potrà essere altresì risolta nel caso in cui il Comune di Caivano cessi le attività oggetto del presente disciplinare. In tal caso le Organizzazioni di Volontariato devono essere informate mediante raccomandata A/R con almeno 45 giorni di anticipo.

In tal caso il soggetto cessante onorerà quanto di propria competenza, rispetto alle attività svolte.

Le Organizzazioni di Volontariato convenzionate possono richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile.

In tutti i casi, la risoluzione della convenzione deve essere comunicata alla controparte mediante raccomandata A/R.

## **Art. 18 – TAVOLO TECNICO**

I sottoscrittori del presente accordo, entro un mese dall'effettivo avvio delle attività, costituiscono un

“Tavolo Tecnico” con compiti di coordinamento, regia, analisi monitoraggio e selezione dei problemi organizzativi inerenti la gestione delle attività stesse. Il tavolo tecnico è composto da un rappresentante del Comune di Caivano e due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato. Il Comune di Caivano ne assume la direzione e ne garantisce il funzionamento formale. Il “Tavolo Tecnico” è convocato su richiesta di uno dei firmatari del presente atto, con indicazione dell’ordine del giorno e comunque mensilmente per la verifica e il monitoraggio degli interventi effettuati il mese precedente. Dalla richiesta il Comune di Caivano si impegna a promuovere la riunione entro sette giorni. Casi di urgenza motivata possono prevedere una convocazione rapida.

#### **Art. 19 – CONTROVERSIE**

Il giudizio in eventuali controversie in merito all’applicazione della Convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da 3 membri: un rappresentante del Comune di Caivano, un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato, ed un membro scelto di comune accordo con funzioni di Presidente.

#### **Art. 20 – FORO**

Nel caso in cui non sia possibile comporre le eventuali controversie in modo bonario, secondo quanto previsto al precedente Art. 19, il Foro competente è quello di Napoli.

#### **Art. 21 – NORMA FINALE**

Per quanto non previsto o esplicitato nel presente atto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

Il Rappresentante Legale dell’Associazione

Il Dirigente del V Settore  
dott. Vito Coppola